REGOLAMENTO PROVVISORIO

PE' GIURY

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

NAPOLI,

DALLA TIPOGRAFIA DI ANGELO TRANI.

1812.

TITOLO I.

De' Giury in generale.

ART. 1.

I MEMBRI de' *giury*, i presidenti, i vicepresidenti ed i propresidenti saranno temporanei.

ART. 2.

I presidenti saranno sempre nominati da S. M., a' termini del decreto de' 29. Novembre 1811.: i vicepresidenti, i propresidenti, e gli altri membri continueranno ad esser nominati dal Ministro dell' Interno.

ART. 3.

In caso di vacanza di alcuno de' membri sarà fatta dal presidente del *giury* una terna de' soggetti più riputati della provincia, tanto per la morale, quanto per le cognizioni, e rimessa al Direttor generale, che ne farà rapporto al Ministro dell' Interno. Il Ministro eliggerà uno tra quelli.

ART. 4.

La terna non avrà luogo per i vicepresidenti , e propresidenti, che saranno nominati tra i soggetti i più qualificati per merito e per dignità.

ART. 5.

I membri costituenti attualmente i *giury* , che sono stati nominati provvisoriamente dal Ministro dell' Interno, potranno continuare le loro funzioni senza aver bisogno di una seconda nomina.

Non saranno compresi in questa disposizione i presidenti , pe' quali si richiederà indispensabilmente la nomina di S. M.

ART. 6.

Conformemente alle disposizioni dell' art. 9. del decreto de' 29. novembre 1811. i presidenti de' tre *giury* residenti in Napoli costituiranno il consiglio del Direttor generale della pubblica istruzione.

Questa funzione sarà personale pe' nominati presidenti , in modo che non potranno esservi suppliti dai vicepresidenti rispettivi , e sarà esercitata nel modo che verrà fissato con regolamenti particolari.

Art. 7.

Il numero de' membri, che dovranno costituire iascuno *giury* sarà fissato ne' titoli corrispondenti lel presente regolamento.

I supplenti nominati provvisoriamente cesseranno lalle loro funzioni.

Art. 8.

Ciascuno de' *giury* avrà le radunanze generali e le sessioni particolari.

Tanto nelle une, quanto nelle altre i rispettivi presidenti attenderanno all'osservanza della disciplina e de' regolamenti, proporranno gli affari, regoleranno le discussioni, dirimeranno le parità colla preponderanza del loro voto, e vigileranno alla compilazione de' processi verbali.

Essi avranno ciascuno un segretario per la corrispondenza, che saranno tenuti a conservare, col Direttor generale, co' capi degli stabilimenti di pubblica istruzione, e con tutte le altre persone colle quali avranno legalmente de' rapporti.

Art. 9.

Non si potrà essere contemporaneamente membro di uno de' *giury*, ed impiegato in alcuno degli stabilimenti di pubblica istruzione, dipendenti dalla ispezione del *giury* medesimo.

Art.

ART. 10.

Oltre alle funzioni ordinarie fissate col decreto de' 29. novembre 1811., e col presente regolamento, potranno i *giury* esser incaricati straordinariamente per disposizione del Ministro dell' Interno di commissioni particolari relative ad altri oggetti, o stabilimenti.

TI-

TITOLO II.

De' giury di esame.

ART. 11.

Vi sarà un *giury* di esame in ciascuna provincia. Provvisoriamente non ne avranno uno in particolare le provincie convicine a quella di Napoli, per le quali gli esami degli alunni de' licei e de' collegii regali saranno fatti dal *giury* medesimo della capitale.

ART. 12.

Ciascun *giury* di esame sarà composto di un presidente, di un vicepresidente e di sei altri membri divisi in tre sezioni: una per le scienze, una per le lettere, ed una per le lingue.

Vi saranno inoltre de' propresidenti ne' diversi distretti della provincia, secondo lo richiederà il bisogno.

Il *giury* della provincia di Napoli avrà, oltre al presidente, vicepresidente, e propresidenti, un numero di membri triplo di quello fissato per le altre provincie, e dippiù sei membri onorarii.

ART. 13.

Tanto i vicepresidenti, quanto i propresidenti suppliranno, e rappresenteranno i presidenti nel caso di mancanza o di assenza.

Saranno dippiù specialmente incaricati di vigilare sulle scuole primarie, e gli altri stabilimenti d'istruzione che, oltre ai licei e collegii regali, si troveranno nella provincia:

Essi saranno tenuti a visitarli personalmente, o per mezzo de' delegati nominati da essi al presidente, ed approvati dal Ministro dell'Interno sull'avviso del Direttor generale.

ART. 14.

Sarà vicepresidente del *giury* di esame quel propresidente, che si troverà nel medesimo distretto che il presidente, allorchè questi risiederà presso il liceo, o collegio regale della provincia: nel caso che il presidente risegga in altro luogo della provincia, sarà vicepresidente del *giury*. il propresidente del distretto, ove sarà stabilito il liceo, o il collegio regale.

ART. 15.

Nella provincia di Napoli vi saranno quattro propresidenti che apparterranno contemporaneamente ai due *giury* di esame e di revisione: il più giovine di essi farà da segretario, senza voto, al consiglio del di-

direttor generale, ed i due che avranno età maggiore saranno i vicepresidenti de' nominati *giury*.

Art. 16.

Le adunanze generali de' *giury* di esame avranno luogo sei volte in ogni anno;

Tre saranno tenute nella chiesa principale, e

La prima nella prima domenica dopo il giorno di S. Carlo, o nel giorno medesimo di S. Carlo, allorchè ricaderà in domenica;

La seconda nel giorno 25. di marzo, o nella seconda domenica dopo Pasqua, quando il sudetto giorno sia nella settimana santa;

La terza nel giorno di S. Gioacchino:

L'altre tre saranno le accademie del principio, della metà, e della fine dell'anno scolastico, le quali in Napoli saranno letterarie e musicali, e nelle altre provincie letterarie solamente.

Queste tre accademie avranno luogo dopo i tre esami fissati col regolamento pe' licei, pe' collegii regali e le altre scuole secondarie.

Art. 17.

In Napoli assisteranno il Ministro dell'Interno, ed il Direttor generale della pubblica istruzione alle sei adunanze stabilite coll'articolo precedente. Le precedenze ed i posti saranno distribuiti nel seguente modo:

Sederanno il Direttor generale alla destra, ed il

 pre-

presidente del *giury* di revisione alla sinistra del Ministro;

In seguito a dritta il presidente del *giury* degli esami, ed a sinistra quello del *giury* di contabilità;

Seguiranno tutti gli altri membri de' *giury*:

Assisteranno i rettori, i professori e gli alunni dei licei, de' collegii regali, e degli altri stabilimenti di pubblica istruzione. Gli alunni nelle accademie interverranno per deputazioni composte dai più distinti.

Nelle provincie alle medesime adunanze presiederà l'autorità che si troverà avere la precedenza, tutte le altre le sederanno a dritta, ed i membri del *giury*, che non avranno posto tra le autorità, alla sinistra.

Art. 18.

Le sessioni particolari per gli esami, ne' licei e collegii regali, che avranno un numero maggiore di alunni, dureranno, tre giorni in Novembre, quattro in Aprile, e cinque in Settembre, compreso il tempo necessario alla compilazione de' processi verbali. Per gli altri licei e collegii sarà questa durata regolata prudenzialmente dal presidente.

In queste sessioni non potranno impiegare i presidenti per ciascuno stabilimento più di tre de' membri del *giury*, uno, cioè, per le scienze, uno per le lettere, ed uno per le lingue. Essi distribuiranno questi inviti tra' membri del *giury*, secondo la residenza e la comodità di ciascuno, e procureranno che sieno impie-

piegati dai pro-presidenti, negli esami delle altre scuole secondarie, quelli che non potranno assistere agli esami che presiederanno i presidenti medesimi.

A r t. 19.

Nelle sessioni dell' art. precedente saranno esaminati dai *giury* gli alunni degli stabilimenti di pubblica istruzione, conformemente agli art. 109., e seg. del regolamento pe'licei ec., ad oggetto di classificarli convenevolmente, di riconoscere i loro progressi, e decidere del loro merito nella distribuzione de' premii.

Questi esami saranno fatti il primo tra il giorno cinque ed il dieci di Novembre, il secondo tra la Domenica delle Palme e quella in Albis, ed il terzo tra il dodici, ed il ventiquattro di Settembre di ciascun anno, ad arbitrio del presidente. Le quistioni saranno fatte verbalmente ed in iscritto, combinando insieme questi due metodi, e non potranno gli alunni passare da una scuola inferiore ad un' altra superiore, se non dietro il giudizio dato dal *giury* ne'due esami del principio e della metà dell' anno scolastico, e sulle osservazioni del professore della loro scuola.

A r t. 20.

La scelta delle materie, sulle quali dovranno cadere gli esami, e tutte le altre disposizioni relative a questo esperimento saranno regolate dal presidente. Saranno da lui stesso nella solenne accademia della fi-

ne dell'anno scolastico distribuiti i premii doppii e semplici, che saranno fissati dal Ministro dell'Interno, e proclamati i vincitori delle mezze o intiere piazze gratuite di onore.

Questa distribuzione e proclamazione sarà fatta dal Ministro medesimo per gli alunni degli stabilimenti di Napoli.

ART. 21.

La purità de' costumi sarà un requisito indispensabile per ottenere una mezza o intiera piazza gratuita di onore. In conseguenza il *giury* nel dare il suo giudizio terrà presente ne' due esami di Pasqua e di Settembre lo stato, che dovrà ciascun professore, conformemente all'art. 22. del regolamento pe' licei ec., rimettere al rettore, e che da questo sarà passato al presidente del *giury*.

ART. 22.

In ciascuno de' nominati esami saranno compilati de' processi verbali per ciascuna scuola in particolare dal più giovine degli esaminatori, che col consenso del presidente potrà, quantunque presente, farsi supplire in questa funzione dal di lui segretario.

Ogni processo verbale avrà le firme del presidente, degli altri membri del *giury* intervenuti alla sessione, del rettore, e del professore della classe esaminata. Queste firme saranno indispensabili, tanto perchè costi la presenza de' soggetti nominati, quanto perchè

chè i membri del *giury* non potranno altrimenti aver diritto alla partecipazione ai gettoni.

A r t. 23.

Nell' esame dell' apertura dell' anno scolastico il *giury* sullo stato indicativo dell'esame di Settembre classificherà tutti gli alunni per ciascuna scuola, notando il nome, il cognome, la patria, l'età, sommariamente il numero, e la qualità de' giudizii riportati negli esami precedenti, la classe alla quale apparterranno, e quella alla quale saranno destinati.

Per gli alunni recentemente ammessi il *giury* supplirà alle notizie quì indicate con un esame più speciale.

A r t. 24.

Prima di chiudersi ciascuno de' tre esami annuali sarà compilato un processo verbale generale, nel quale saranno riepilogati tutti quelli degli esami particolari.

Il processo verbale dell' esame di Settembre dovrà anche indicare tutti gli alunni, che avranno meritate le piazze e mezze piazze gratuite di onore, o pure i premii doppii e semplici.

Questo processo verbale generale sarà firmato egualmente dal presidente, dagli altri membri del *giury* che avranno assistito agli esami, dal rettore, e dai professori, e sarà immediatamente rimesso dal nominato presidente, insieme con tutte le altre carte relative all' esame, al Direttor generale della pubblica istruzione.

A r t.

ART. 25.

Un altro processo verbale sarà compilato alla fine di ciascuno degli indicati esami, il quale conterrà le conclusioni del *giury* su gli abusi da correggere o i miglioramenti da introdurre negli stabilimenti di pubblica istruzione della provincia. Questo processo verbale sarà firmato dal presidente, e dagli altri membri del *giury*, e non escluderà le osservazioni particolari sugli stabilimenti medesimi, che sono specialmente attribuite al solo presidente coll' art. 8. del decreto dei 29 Novembre 1811.

ART. 26.

Se alcuno degli alunni che si presenteranno all'esame si troverà essere stretto parente di uno degli esaminatori, sarà questo supplito da un altro membro del *giury*.

ART. 27.

Prima dell' esame di Settembre di ciascun anno sarà rimessa dal Direttor generale a ciascun presidente de' *giury* la parte del processo verbale del *giury* di revisione, che riguarderà l'esame delle composizioni periodiche degli alunni della sua provincia, perchè, senza communicarla ad altri, sia tenuta presente dal *giury* nell' assegnare le piazze e mezze piazze gratuite, o i premii doppii e semplici.

ART.

ART. 28.

Oltre ai premii che saranno assegnati a ciascun liceo o collegio regale dal Ministro dell' Interno il *giury* di esame potrà concederne qualche altro, di quelli semplici, se lo richiederà il numero degli alunni che si saranno distinti in alcuna classe. Dovrà però far uso discretamente di questa facoltà, e sarà tenuto il presidente, tutte le volte che l' avrà usata, farne rapporto ragionato al Direttor generale, che ne passerà notizia al Ministro dell' Interno.

ART. 29.

Quantunque le composizioni periodiche delle scuole di grammatica inferiore, e media non debbano esser giudicate dal *giury* di revisione, saranno non dimeno rimesse al Direttor generale per esser conservate in archivio.

Il *giury* di esame distribuirà in Settembre, per queste scuole, de'premii semplici in ragione del numero, e del merito degli allievi.

ART. 30.

Non potranno i *giury* accordare altre piazze gratuite di onore oltre a quelle che saranno assegnate ogni anno dal Ministro dell' Interno a ciascuno stabilimento, ed il di cui massimo numero, relativamente a quello degli alunni, ed al merito delle loro composizioni periodiche, sarà di una intera e due mezze. Ol-

Oltre alle piazze e mezze piazze gratuite dell'art. prec. potrà il Ministro concederne qualche altra straordinariamente per incoraggiare lo studio del greco, e dietro l'avviso del Direttor generale potrà puranche sulla proposizione ragionata del *giury* permettere che quell'intera sia divisa in due mezze piazze gratuite di onore.

ART. 31.

La natura ed il valore de' premii da distribuirsi sarà precedentemente determinato dal rettore di accordo col presidente del *giury*, e sarà inserità nel *budjet* di ciascun stabilimento la somma che dovrà esser destinata a quest' uso.

Saranno fissati nello stesso modo i giorni di ogni mese, tranne quello di Ottobre, ne' quali le deputazioni degli alunni de' licei, e de' collegii reali dovranno assistere alle sacre funzioni nella chiesa principale. Per gli stabilimenti di Napoli saranno questi giorni fissatti dal Ministro dell' Interno, tutto conformemente agl' art. 121. e seg. del regolamento pe' licei ec.

ART. 32.

Il giudizio del *giury* di revisione per la concessione sì delle piazze, e mezze piazze gratuite di onore, che degli altri premii sarà dato in iscritto, e sarà conservato segreto fino al momento che i soggetti che li avranno meritati saranno proclamati dal presidente, alla presenza delle autorità del luogo, invitate particolarmente dal rettore a questa cerimonia. Que-

Questa funzione e le altre due indicate nell' articolo 16. di questo regolamento saranno eseguite nel modo stabilito negli art. corrispondenti del regolamento pe' licei ec.

ART. 33.

Il presidente del *giury* di esame, nella qualità di ispettore abituale di tutti gli stabilimenti di pubblica istruzione della sua provincia, invigilerà perchè sieno esattamente eseguiti tutti i regolamenti tanto di disciplina e d' insegnamento, quanto di economia, riferendone continuamente al Direttore generale. Sarà altresì l' organo intermedio tra il Direttore medesimo ed i capi de' diversi stabilimenti della provincia, per comunicar loro tutte le disposizioni del governo, e procurarne l' adempimento.

ART. 34.

Il presidente del *giury* vigilerà per mezzo del rettore e del vicerettore perchè ogni professore noti mattina e sera su di un registro cifrato dallo stesso presidente l' ora, nella quale sarà entrato ed uscito dalla scuola, e gli oggetti che saranno stati trattati durante la scuola. Avrà puranche cura che gli alunni non sieno ammessi nelle scuole, che nel principio di uno de' due semestri dell' anno scolastico, e dopo di aver subito un rigoroso esame di classificazione.

ART. 35.

Fino a che gl' impiegati delle diverse classi negli stabilimenti di pubblica istruzione non potrannó esser provveduti dalla scuola normale de' professori i presidenti de' *giury*, consultati dal Direttor generale, qualora lo richiederà il Ministro dell' Interno, daranno il loro avviso sulla scelta de' soggetti capaci di supplire le vacanze, che potranno aver luogo.

I presidenti medesimi riferiranno al Direttor generale sull' indole e costume degli alunni vincitori di una mezza o intera piazza gratuita di onore, che saranno giunti all' età di quattordici anni, per provocarsi la dispensa alla legge, se vi sarà luogo.

ART. 36.

Oltre a ciocchè si è stabilito negli art. prec., ed in quelli corrispondenti del regolamento pe' licei ec. è attribuita a' presidenti de' *giury*, e più particolarmente a' vice-presidenti e propresidenti la vigilanza sulle scuole primarie della provincia. Essi dovranno visitarle e riferire al Direttor generale sullo stato loro, conformemente a' decreti de' 15 Settembre 1810, e de' 27. Dicembre 1811.

ART. 37.

Se mancherà alcuno de' rettori per morte, per destituzione, per licenza ottenuta dal Ministro, per tras-

traslazione, o per qualunque altra causa, ne prenderà le funzioni temporaneamente, sino a che non sarà rimpiazzato, il presidente del *giury*, ovvero, quando sia impedito, il vicepresidente o uno de' propresidenti. Il presidente, vicepresidente o propresidente godrà in questa circostanza di tutti i vantaggi annessi alla carica di rettore.

ART. 38.

Il presidente del *giury* conserverà una continua corrispondenza per tutti gli oggetti relativi alla pubblica istruzione con ciascuno de' capi degli stabilimenti della sua provincia, prenderà cognizione de' casi urgenti ed impreveduti decisi dai rettori, e darà le deliberazioni che crederà più opportune sulle proposizioni che gli saranno fatte dai rettori medesimi, relativamente agli alunni, o agl' impiegati.

ART. 39.

Potrà il presidente del *giury* autorizzare, ne'casi che lo crederà necessario, la riunione de' professori nominati nell' art. 2. del regolamento pe' licei ec. per sentire il loro avviso su qualche oggetto relativo all' insegnamento delle loro scuole.

ART. 40.

Sarà tenuto il nominato presidente a riscuotere,

ogni tre mesi, da ciascun rettore di collegio o liceo della sua provincia lo stato personale ed economico dello stabilimento, in doppia copia, per rinviarne una al Direttor generale, aggiugnendovi le sue osservazioni, relativamente all'economia in particolare.

Dovrà egualmente in ogni fine di Novembre esigere il *budjet* di ciascun liceo o collegio regale della sua provincia per rimetterlo allo stesso Direttor generale nella prima settimana di Dicembre.

Il Direttor generale invierà al Ministro dell'Interno le copie tanto dello stato, quanto de' *budjets* quì nominati.

ART. 41.

Si richiederà l'approvazione del presidente del *giury* per tutti gli appalti, che potranno esser fatti dagli economi de' licei, e de' collegii regali.

ART. 42.

Nel ultimo giorno di ciascun mese sarà rimesso da ogni rettore al presidente del *giury* l'estratto fatto dal vicerettore delle tabelle giornaliere, concernenti l'appello delle scuole eseguito dai rispettivi professori, per conoscersi l'assiduità degli alunni, e dei professori medesimi.

ART. 43.

Le moderazioni al numero e durata delle lezioni gior-

giornaliere, la dispensa agli alunni esterni di assistere quotidianamente alla messa dopo la lezione, e l'esenzione per gli stessi alunni dalla retribuzione mensuale indicate negli art. 28, 29, 255, 156, e 157 del citato regolamento non potranno essere accordate che sul rapporto del presidente del *giury*, conformemente a quanto è stabilito negli articoli medesimi.

Si richiederà egualmente la proposizione del presidente per concedersi ad alcuno de' professori la dispensa di convivere nel liceo, o nel collegio, quando il locale non sarà sufficiente all'abitazione di tutti.

ART. 44.

Il presidente del *giury* firmerà inoltre il registro della partenza e del ritorno dei professori nel tempo delle vacanze; proporrà al Ministro dell'Interno per mezzo del Direttor generale le sostituzioni temporanee de' professori, e darà il suo avviso sul tempo necessario perchè i professori di ciascun liceo, o collegio regale sieno in istato d'insegnare, ciascuno nella sua scuola, i principii delle lingue greca e francese contemporaneamente a quelli della lingua latina.

ART. 45.

I convittori che contro i regolamenti avranno pernottato fuori de' licei, o de' collegii, e quelli che ne saranno usciti per causa d'infermità non potranno es-

servi riammessi senza il permesso del presidente del *giury*.

Questo permesso non sarà dato che su i motivi i più giusti, ed il presidente sarà tenuto a provocarlo dal Ministro dell' Interno per mezzo del Direttor generale.

Art. 46.

Esigerà il nominato presidente in ogni settimana il registro che ciascun prefetto sarà tenuto a compilare per gli alunni della sua camerata, relativamente all' osservanza della disciplina e de' regolamenti; determinerà sulla proposizione del rettore le modificazioni che debbono essere fatte, durante l' està, alla distribuzione del tempo pe' convittori, conformente all' art. 75 del citato regolamento; stabilirà egualmente il tempo nel quale dovranno esser fatti in ciascun liceo, o collegio regale gli esercizii spirituali; farà la scelta de' soggetti per le composizioni periodiche, qualora il rettore ed il professore non potranno mettersi di accordo, e procurerà che le composizioni medesime sieno rimesse al Direttor generale tra i quindici giorni che seguiranno quello, nel quale saranno state compilate ed esaminate.

In mancanza del presidente sarà fatta questa scelta dal vicepresidente, o, quando questo sia impedito, da quel propresidente che il presidente avrà delegato.

ART. 47.

In conformità dell' art. 161. del regolamento pe'licei etc. i presidenti de' *giury* riceveranno il giuramento, che dovranno prestare tutti gl' impiegati de' licei, e dei collegii regali.

ART. 48.

Apparterrà ai nominati presidenti il determinare, sulla proposizione del rettore, ed in conformità delle disposizioni del regolamento pe' gradi delle facoltà, la distribuzione delle ore, o tutt' altro relativamente all' insegnamento de' professori indicati nell' art. 2 del regolamento pe' licei etc.

Essi dovranno vidimare i certificati degli studii degli aspiranti ai gradi, che assisteranno alle lezioni de' licei, e quelli di esame, come è fissato coll' art. 6. del citato regolamento pe' gradi delle facoltà;

Finalmente sarà tra le funzioni dei presidenti dei *giury* la nomina delle commissioni straordinarie nelle provincie per gli esami alle approvazioni, il rinvio al Direttor generale de' processi verbali e delle risposte date in iscritto dagli esaminati, l'esecuzione di tutte le disposizioni relative all' esercizio delle professioni di agrimensore, di farmacista, di raccoglitore di parti etc., tutto conformemente agli art. 54. e seg. del citato regolamento pe' gradi accademici.

TITOLO III.

Del Giury di revisione.

ART. 49.

Il *giury* di revisione risiederà in Napoli a' termini del decreto de' 29 novembre 1811, ed avrà, egualmente che quello di esame della capitale e provincie convicine, oltre al presidente, diciotto membri ordinarii, e sei onorarii divisi in tre sezioni, una per le lingue, una per le lettere, ed una per le scienze.

Attesa la moltiplicità degli stabilimenti di pubblica istruzione della capitale, ed acciò non sia giammai sospesa la revisione delle composizioni periodiche nell' epoche stabilite, potranno in Napoli i due presidenti de' *giury* di esame e di revisione supplirsi a vicenda nelle rispettive funzioni.

ART. 50.

Le adunanze generali di questo *giury* saranno le stesse che quelle fissate coll' art. 16. pel *giury* di esame.

Si riunirà poi in sessioni particolari dodici volte nel corso dell' anno; cioè due volte in ciascuno dei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio ed Agosto; una volta al principio, e l' altra alla fine dell' anno scolastico.

In

In ciascuna di queste due ultime sessioni si riuniranno tutte tre le sezioni: nella prima si occuperanno a ridurre in un quadro tutte le osservazioni fatte sullo stato della istruzione, durante l'antecedente anno scolastico, e nella seconda compileranno il processo verbale generale de' giudizii sulle composizioni periodiche degli allievi i più distinti de' licei, de' collegii regali, e delle altre scuole secondarie.

ART. 51.

Le dieci sessioni destinate alla revisione delle composizioni saranno distribuite in modo che tra l'una e l'altra, in ciascun mese, vi sia un tempo sufficiente perchè ciascuno de' membri possa da se solo esaminare le composizioni che gli saranno state assegnate.

Esse avranno luogo per ciascuna sezione separatamente, ma sempre nella settimana medesima, e coll'intervento del presidente, o pure quando sia impedito, del presidente del *giury* di esame, o di uno de' propresidenti della capitale.

ART. 52.

I giorni, ne'quali dovranno esser tenute le dodici sessioni degli art. precedenti saranno determinati dal Ministro dell'Interno sulla proposizione del Direttor generale.

Le due sessioni nelle quali dovranno riunirsi le

tre sezioni avranno luogo indispensabilmente, la prima ne' primi giorni di Aprile, e la seconda tra il giorno venti ed il venticinque di Agosto.

ART. 53.

Nelle sessioni destinate alla revisione delle composizioni saranno queste distribuite dal presidente prudenzialmente tra i membri presenti, in modo che tutti sieno occupati presso a poco egualmente, ed il lavoro non sia ritardato.

Ciascuno de' membri che avrà avute delle composizioni a rivedere dovrà restituirle col suo giudizio nella sessione seguente. Essi non potranno intervenire alle sessioni senza partecipare all' esame delle composizioni sudette, ed al giudizio che dovrà esser dato su di esse.

ART. 54.

Saranno sottomesse al giudizio del *giury* di revisione soltanto le composizioni delle scuole di grammatica superiore, di belle lettere, e di scienze: il Direttor generale le rimetterà a quest' oggetto al presidente, col quale corrisponderà, e dopo che saranno state esaminate dalle rispettive sezioni saranno restituite coi corrispondenti giudizii al Direttore medesimo.

Saranno quindi conservate per essere riprodotte nella radunanza delle tre sezioni alla fine di Agosto, ad oggetto di compilarsi il processo verbale generale nominato nell' art. 49.

Le

Le composizioni di grammatica media ed inferiore saranno conservate in archivio per esser rivedute al bisogno, e non serviranno che a far conoscere lo stato progressivo di queste scuole.

ART. 55.

I giudizii del *giury* di revisione sulle composizioni degli alunni saranno concepiti con una delle seguenti formole: *ottima*, *buona*, *mediocre*, *cattiva*.

Se ad alcuna delle composizioni vi saranno correzioni, o miglioramenti del professore si noterà questa circostanza nel giudizio, e se ne farà espressamente menzione nel processo verbale generale.

ART. 56.

In ogni sessione sarà compilato processo verbale dal più giovane de' membri intervenuti, che potrà farsi supplire in questa funzione dal segretario del presidente, uniformemente a ciò ch' è stato stabilito nell'articolo 22. pe' *giury* di esame.

Questo processo verbale sarà firmato da tutti i membri intervenuti alla sessione, e che avranno preso parte al lavoro, e darà loro il diritto di partecipare alla distribuzione de' gettoni.

ART. 57.

Il *giury* di revisione interverrà alle solenni funzioni, ed alle accademie letterarie musicali coll' ordine di precedenze fissato nell' art. 17.

ART. 58.

Il presidente potrà chiedere dal Direttor generale tutti gli schiarimenti che crederà necessarii perchè il *giury* adempisca convenevolmente alle sue attribuzioni.

Conformemente a quanto è stato stabilito nell'articolo 25. pel *giury* di esame, il *giury* di revisione o il solo presidente anche avrà la facoltà di fare delle osservazioni al Direttor generale su gli abusi da emendare, e le riforme o miglioramenti da applicare agli stabilimenti d' istruzione pubblica.

ART. 59.

Tutte le volte che i presidenti de' *giury* di esame, conformemente alle disposizioni dell' art. 3. praticheranno delle ricerche pe' professori delle cattedre vacanti, i contrassegni di abilità dati dagli aspiranti con composizioni scritte saranno dai presidenti medesimi inviati al Direttor generale.

Il Direttor generale li passerà all' esame del *giury* di revisione, e sul di lui avviso dato in iscritto ne farà rapporto al Ministro dell'Interno.

I re-

I requisiti degli aspiranti alla carica di economo saranno passati analogamente all' esame del *giury* di contabilità.

A r t. 60.

Il *giury* di revisione prenderà sempre la precedenza su quelli di contabilità e di esame. Per conseguenza tutte le volte che s' incontreranno insieme i presidenti rispettivi quello del *giury* di revisione prenderà il primo posto.

TITOLO IV.

Del giury di contabilità.

ART. 61.

Le attribuzioni del *giury* di contabilità sono le stesse fissate coll' art. 7. del decreto de' 29 novembre 1811.

ART. 62.

Questo *giury* risiederà in Napoli e sarà composto di un presidente, che nelle radunanze generali prenderà posto immediatamente dopo il presidente del *giury* di esame della provincia di Napoli, di due propresidenti, de' quali uno avrà il titolo di vicepresidende, e l' altro farà da fiscale, e di sei altri membri ordinarii, de' quali due saranno destinati ad esaminare le contabilità, due a rivedere i *budjets*, e due a raccogliere gli schiarimenti, ed a dar giudizio sulle cauzioni esibite dagli economi, e sull' abilità loro.

ART. 63.

Le radunanze generali del *giury* di contabilità saranno eguali in numero a quelle degli altri due *giury* resi-

residenti nella capitale, ed avranno luogo nelle medesime epoche.

Le sessioni particolari saranno dodici, come pel *giury* di revisione, ed avranno luogo particolarmente ne' mesi di Dicembre, Gennajo, Febbrajo, Marzo, ed Aprile, ne' giorni che saranno fissati dal Ministro dell'Interno, sulla proposizione del Direttor generale della pubblica istruzione.

Art. 64.

Delle dodici sessioni particolari nominate nell'art. prec. la prima sarà destinata a formare un quadro delle osservazioni de' membri del *giury* medesimo sullo stato economico degli stabilimenti di pubblica istruzione, durante il tempo che avrà seguito l' ultima sessione particolare.

A questa, sessione come anche all' ultima delle dodici, nella quale dovrà esser compilato il processo verbale generale, assisteranno tutti i membri del *giury*.

Nelle altre dieci i membri del *giury* si riuniranno per sezioni, secondo la distribuzione fissata nell' art. 61., in modo che le sessioni avranno luogo in trenta giorni diversi, cioè, dieci per la contabilità, dieci per l' esame de' *budjets*, e dieci egualmente per lo giudizio su le cauzioni, e l'abilità degli aspiranti alla carica di economo.

ART. 65.

Tutte le carte sulle quali dovranno esser fatti i lavori del *giury* di contabilità saranno passate dal Direttor generale al presidente.

Il presidente le farà prima esaminare dal propresidente fiscale, il quale rigetterà tutte quelle che non troverà regolari, e richiederà tutte le altre che crederà necessarie: dopo di questo esame sarà dal presidente medesimo distribuito il lavoro tra i membri delle sezioni del *giury*.

ART. 66.

Per mezzo de' presidenti de' *giury* di esame delle provincie saranno rimesse in ogni anno al Direttor generale, nel mese di Gennajo, le contabilità dell'anno precedente, e ne' primi giorni di Dicembre i *budjets* del seguente anno, in tripla copia.

Il Direttor generale riterrà per se una copia di ciascuno de' *budjets*, e delle altre due ne rimetterà una al Ministro dell'Interno, e l' altra al presidente del *giury* di contabilità: rinvierà egualmente le contabilità de' diversi stabilimenti di pubblica istruzione, ed accompagnerà tanto a queste, quanto ai *budjets* il notamento di tutti gl' impiegati e convittori a piazza e mezza piazza gratuita, con i cambiamenti che avran potuto aver luogo nel corso dell' anno, relativamente alle contabilità.

Rimetterà altresì le notizie relative a' soldi degli im-

impiegati, ed alle somme fissate pel vitto, ed una copia del registro delle spese straordinarie fatte nel corso dell' anno in ciascuno stabilimento, le quali per le disposizioni dell' art. 20. del regolamento pe' licei ec. non potranno aver luogo senza l'approvazione del Ministro dell' Interno, data per mezzo del nominato Direttor generale . .

Art. 67.

I presidenti de' *giury* di esame metteranno tutta la cura perchè alle contabilità de' rispettivi stabilimenti sieno unite dagli economi tutti i documenti giustificativi necessarii: nel caso che alcuno ne mancherà, o che sarà invalido o pure erroneo, sulle osservazioni del presidente fiscale ne sarà fatto rapporto al Direttor generale, che darà le disposizioni convenienti per mezzo del presidente del *giury* di esame, acciò sia rimesso o corretto immediatamente.

Art. 68.

Perchè il *giury* di contabilità proceda regolarmente ne' suoi lavori, particolarmente rispetto alla liquidazione de' mezzi di ciascuno stabilimento in rapporto agli impiegati ed alle piazze gratuite, il Direttor generale prima dell' ultima sessione particolare destinata a questa occupazione, rimetterà al presidente del medesimo *giury* tutte le notizie relative ai beni appartenenti a cia-

ciascuno de' licei e collegii regali, ai deterioramenti e perdite sopravvenute nel corso dell' anno precedente, ed alle migliorazioni proposte o realizzate.

A questi notamenti saranno aggiunte dal Direttor generale le sue osservazioni sulle spese tanto ordinarie, quanto straordinarie fissate ne' *budjets* approvati dal Ministro dell'Interno per l'anno corrente, coll' indicazione de' cambiamenti accaduti, se ve ne saranno stati, dopo l' approvazione de' nominati *budjets*.

ART. 69,

La cauzione degli economi fissata a duemila ducati coll' art. 15. del regolamento pe' licei etc. dovrà esser data su di beni fondi liberi da ogni ipoteca, e che dovranno rimanere specialmente ed esclusivamente vincolati per questo oggetto.

ART. 70.

I documenti relativi alle cauzioni saranno rimessi da' presidenti de' *giury* delle provincie al Direttor generale, per esser passati al presidente del *giury* di contabilità: saranno da questo *giury* esaminati rigorosamente, e quando saranno stati trovati sufficienti, saranno restituiti al Direttor generale per esser presentate le cauzioni all' approvazione del Ministro dell'Interno.

ART. 71.

I requisiti che dovranno esser verificati negli aspiranti alla carica di economo degli stabilimenti di pubblica istruzione riguarderanno i costumi, la probità, e l'età conveniente alla natura dell' occupazione: oltre a ciò si richiederà ch' essi sieno attivi, ed istruiti nella contabilità.

L'esame tanto de' requisiti, quanto dell' abilità dei suddetti aspiranti sarà fatto dal *giury* di contabilità per quelli che si troveranno in Napoli: per le provincie il *giury* di contabilità, dopo che avrà discussi i requisiti ed i documenti relativi alla cauzione, invierà per mezzo del suo presidente e del Direttor generale al presidente del *giury* degli esami della provincia, nella quale risiederà l'aspirante, de' modelli di scrittura che dovranno da questo esser riempiti in presenza del nominato presidente.

Questi modelli riempiti dall' aspirante saranno suggellati, e restituiti al Direttor generale, che li passerà all' esame del *giury* di contabilità.

I risultati di questo esame fatto dal nominato *giury* saranno rimessi dal presidente al Direttor generale per esser presentati al Ministro dell' Interno unitamente alle carte occorrenti.

TI-

TITOLO V.

De' gettoni, e delle altre spese.

ART. 72.

Le funzioni del *giury* di contabilità saranno compensate co' gettoni, come quelle degli altri due *giury* di revisione e di esame, secondo le disposizioni del decreto de' 26 Febbrajo 1812. La distribuzione però ne sarà fatta soltanto tra i membri presenti nelle sessioni, e che prenderanno parte ai lavori.

I membri onorarii del *giury* di esame della provincia di Napoli e di quello di revisione non interverranno alle radunanze che quando passeranno ad essere ordinarii.

ART. 73.

La distribuzione de' gettoni tra i membri attivi di ciascuno de' tre *giury* avrà luogo anche nelle sei adunanze generali fissate coll'art. 16. del presente regolamento.

ART. 74.

Tanto nelle adunanze generali, quanto nelle sessioni particolari avranno tre gettoni ciascun presidente, due il vicepresidente o propresidente, ed uno ciascuno degli altri membri. I vi-

I vicepresidenti però, ed i propresidenti de' *giury* di esame non potranno intervenire alle sessioni particolari, che in assenza del presidente, e per rappresentarlo ne' licei, nei collegii regali, e nelle altre scuole secondarie.

ART. 75.

Il valore di ciascun gettone sarà per l'anno 1812 di lire 13. 20 (duc. tre). Negli anni seguenti crescerà in ciascun anno di lire 4. 40 (duc. uno) sino al massimo, che sarà di lire 26. 40 (duc. sei).

ART. 76.

Oltre ai gettoni nominati negli artic. precedenti saranno i membri, presidenti, vicepresidenti, e propresidenti de' *giury* compensati di tutte le spese dei viaggi, che saranno tenuti a fare per gli esami, o le visite degli stabilimenti di pubblica istruzione.

ART. 77.

Ciascun presidente di *giury* avrà un segretario, il di cui soldo mensuale sarà fissato a lire 52. 80 (duc. dodici).

ART. 78.

I segretarii de' presidenti de' *giury* di esame, oltre alle loro funzioni ordinarie, saranno tenuti a compila-

pilare i quadri e notamenti che dovranno esser rimessi dai rettori de' licei e collegii regali per mezzo dei nominati presidenti .

A r t. 78.

Sarà in seguito fissata la somma che dovrà essere accordata ai nominati presidenti per le spese di segreteria .

Sarà egualmente disposto perchè essi non soffrano le spese di corrispondenza .

A r t. 79.

Sarà compilato un regolamento particolare relativamente alle visite delle scuole primarie, e sarà in questa occasione provveduto alle spese occorrenti a quest' oggetto.

F I N E.